



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 25/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

C/ ALIDA S.R.L.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di marzo presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
X	
X	

DELIBERA N.25 /2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

████████████████████ C/ ALIDA S.R.L.

(Prot. n. 1753/C del 20 febbraio 2017)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 26/03/2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la L.R. n.20/2000 *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED], presentata in data 20 febbraio 2017, prot. n. 1753/C, contro Alida S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

La Sig.ra [REDACTED], titolare di un contratto con l'Operatore Alida S.r.l. (di seguito, per brevità, Alida), dichiara di essersi vista addebitare costi mensili superiori a quelli pattuiti.

In particolare, parte istante sostiene di aver aderito ad un contratto inerente la fornitura del servizio voce ed ADSL in relazione alla linea telefonica n. [REDACTED] per un importo mensile di euro 37,70 "tutto incluso"; al contrario, la stessa riceveva fatture di importo superiore e chiedeva, pertanto, il rimborso della somma complessiva di euro 900,00, oltre che al versamento di un "indennizzo".

La posizione dell'Operatore

L'Operatore Alida non ha ritenuto di depositare memorie.

2. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In sostanza, la Sig.ra [REDACTED] sostiene di essersi vista addebitare importi superiori rispetto a quelli pattuiti con il Gestore per la fornitura del servizio telefonico ed ADSL sulla linea n. [REDACTED]. Parte istante produce un contratto dal quale si evince come i canoni mensili per il servizio Voce ed il servizio ADSL corrispondessero alla somma complessiva di euro 37,70.

Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto da parte istante, non vi è prova, nel contratto prodotto, che tali importi fossero versati a totale copertura dei costi relativi al servizio fornito e cioè, che ricomprendessero tutti i servizi prestati dal Gestore o se corrispondessero unicamente ai canoni fissi versati per il servizio Voce ed ADSL.

In ogni caso, deve rilevarsi come la domanda di rimborso risulta formulata in maniera eccessivamente generica ed indeterminata, sì da non consentirne l'esame in questa sede. Non è dato di comprendere, difatti, quali siano gli importi e le voci dei conti telefonici contestati (non vengono prodotte neppure le fatture che sarebbero oggetto del

contendere o eventuali lettere di contestazione delle stesse), e per quale motivazione.

Stesse osservazioni potranno formularsi circa la richiesta di indennizzo contenuta nelle richieste del formulario: anche in questo caso, la domanda risulta eccessivamente generica ed indeterminata, tanto da non lasciare intendere quale tipologia di indennizzo venga richiesta (premesso che non pare sussistere, per l'addebito di fatturazione – presuntivamente – errata, alcuna tipologia di indennizzo nell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS dell'Autorità Garante) o per quale motivazione l'istanza venga formulata e come lo stesso indennizzo dovrebbe essere quantificato.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED] relativa all'istanza GU14 avanzata in data 20 febbraio 2017, prot. n. 1753/C, dalla Signora [REDACTED] nei confronti di Alida S.r.l..

Delibera

il rigetto dell'istanza.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

